



COMUNE DI TARANTO
SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
S.U.A.P

Manuale Operativo
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Attività Produttive

1.1 Quadro normativo di riferimento	3
1.2 Procedimento mediante autocertificazione/Procedimento ex art. 6, VI c.	4
§ 1 CONCESSIONE EDILIZIA	8
§ 2 NULLA OSTA IGIENICO- SANITARIO SU PROGETTI EDILIZI	11
§ 3 NULLA OSTA IMPATTO ACUSTICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE RUMOROSE	12
§ 4 EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI PRODUTTIVI	14
§ 5 SCARICHI IDRICI DI ACQUE REFLUE DI TIPO PRODUTTIVO IN PUBBLICA FOGNATURA	16
§ 6 PREVENZIONE INCENDI	18
1.3 Procedimento semplificato unico mediante conferenza di servizi	20
1.3.1 Conferenza Di Servizi	23
1.3.2 Ricorso alla Conferenza Di Servizi	24
1.3.3 Funzionamento della Conferenza Di Servizi	25
1.4 Procedimento con Conferenza di servizi preliminare	29
1.4.1 Ricorso alla Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari	30
1.5 ENDOPROCEDIMENTI: Uffici competenti	32

Attività Produttive

1.1 Quadro normativo di riferimento

- D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112
- D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificata dalla Legge 24 novembre 2000, n. 340
- Legge 5 marzo 1990, n. 46
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662
- D. Lgs 8 agosto 1994, n. 490 Allegato 1

Attività Produttive

1.2 Procedimento mediante autocertificazione/Procedimento ex art. 6, VI c.

(D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, artt. 6, 7 e 8)

Addetto Sportello Unico

A fronte della presentazione della domanda in bollo di autorizzazione unica per attività industriale da parte del cittadino, l'Addetto allo Sportello Unico:

Verifica che la domanda presentata contenga le seguenti *dichiarazioni*:

- iscrizione nel Registro Imprese della C.C.I.A.A.
- dichiarazione sostitutiva antimafia
- assenza di condanne penali o di impedimenti all'esercizio dell'attività ai sensi della normativa vigente (artt. 11 e 92 T.U.L.P.S.)
- (in caso di cittadini extracomunitari) di essere in possesso di permesso di soggiorno
- di avere la disponibilità dei locali (in caso di fabbricato già esistente)
- destinazione d'uso e la non sussistenza di vincoli e/o abusi edilizi (in caso di fabbricato già esistente)
- di essere in possesso di¹:
 - (in caso di attività soggette) parere di conformità rilasciato dai VVF (in caso di fabbricato già esistente)
 - nulla osta di impatto acustico o dichiarazione di non installazione di impianti e macchinari

¹Indicando gli estremi dei provvedimenti di cui si è in possesso

Attività Produttive

- nulla osta igienico sanitario ASL Ta .
- concessione edilizia
- (in caso di emissioni in atmosfera) autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Provinciale
- (in caso di scarico diverso dalla fognatura comunale) autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Provinciale
- certificato di agibilità e/o abitabilità (in caso di fabbricato già esistente)
- (in caso di sussistenza di vincoli) i nulla osta rilasciati dagli enti preposti alla tutela.

Verifica la completezza dei *documenti* allegati:

- copia del documento d'identità del sottoscrittore (non necessaria se l'istanza è sottoscritta in presenza dell'impiegato)
- documento attestante la disponibilità del locale o estremi del rogito notarile attestanti l'atto di provenienza (atto di proprietà o contratto di locazione registrato + atto di assenso del proprietario)
- le dichiarazioni asseverate del progettista sulla conformità del progetto ai sensi delle leggi 46/90
- la dichiarazione del progettista riguardante l'eliminazione dei materiali di risulta in discarica secondo la normativa vigente
- (*ove occorra*):
 - richiesta di concessione edilizia (completa della documentazione necessaria²)

N.B.: In caso di procedimento di cui **all'art. 6, VI comma**, D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440) verificare la completezza della documentazione specifica per ciascun endoprocedimento ai fini della necessaria acquisizione d'ufficio delle autorizzazioni o pareri comunque denominati nelle materie per cui è esclusa l'autocertificazione.

- Predisporre reversale di pagamento diritti di istruttoria

² Per l'elenco della documentazione necessaria ai fini della concessione edilizia, ved. pag. 9

Attività Produttive

In seguito alla verifica della completezza della documentazione, l'addetto allo Sportello Unico:

- Trasmette al protocollo la domanda, completa della documentazione presentata
- Provvede ad avviare l'endoprocedimento per il rilascio della concessione edilizia e gli altri endoprocedimenti per l'acquisizione delle autorizzazioni e/o pareri comunque denominati nelle materie per cui è esclusa l'autocertificazione trasmettendo la documentazione necessaria a ciascun Ente interessato
- Provvede ad acquisire d'ufficio gli atti o certificati già in possesso dell'amministrazione (es.: certificazione esistenza opere di urbanizzazione primaria)
- Copia della domanda e della documentazione prodotta, viene trasmessa dalla struttura, anche in via telematica, alla regione nel cui territorio è localizzato l'impianto, agli altri comuni interessati nonché, per i profili di competenza, ai soggetti competenti per le verifiche
- Entro 30 gg. dal ricevimento della domanda può, per una sola volta, richiedere l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti

N.B.: Il procedimento è concluso entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa del richiedente o su richiesta del SUAP.

(Per gli impianti a struttura semplice) decorsi inutilmente 45 gg dal ricevimento della domanda, la realizzazione del progetto si intende autorizzata (art. 6, VI c., D.P.R. n. 447/98 come modificato dal D.P.R. n. 440/00 silenzio assenso), previo rilascio della concessione edilizia e degli eventuali altri titoli autorizzatori nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione, ove necessari.

Attività Produttive

- Successivamente i seguenti Enti svolgeranno i controlli di propria competenza:
 - Servizio SISP della ASL territorialmente competente
 - Servizio tecnico del Comune di Taranto
 - VVF territorialmente competente
 - Direzione Sanità
 - Direzione Governo del Territorio
 - VVUU
 - (ove occorra): Sovrintendenze
Provincia
Regione
- In caso di diniego provvede a far notificare la D.D. al richiedente.

N.B.: Nei casi previsti dall'art. 6, IV c., D.P.R. n. 447/98 come modif. dal D.P.R. n. 440/00 (entro 30 gg.) il responsabile del procedimento può convocare il richiedente per *un'audizione in contraddittorio*. Nel caso si raggiunga un accordo il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo.

Attività Produttive

ENDOPROCEDIMENTI

§ 1 CONCESSIONE EDILIZIA

Quadro normativo di riferimento

- Legge 17 agosto 1942, n. 1150
- Legge 28 gennaio 1977, n. 10
- D.L. 5 ottobre 1993, n. 398
- Legge 4 dicembre 1993, n. 493
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662
- Legge 21 dicembre 2001, n. 443
- D.P.R. n. 380 del 6.06.2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104
- L.R. 27 luglio 2001 n.20

Attività Produttive

Interventi soggetti a concessione edilizia

- costruzione di nuovi edifici
- ristrutturazioni edilizie e/o urbanistiche
- ricostruzioni parziali
- sopraelevazioni o ampliamenti
- demolizioni
- modifiche strutturali
- modifiche dell'aspetto esterno di opere esistenti
- edicole ed altri manufatti prefabbricati su suolo pubblico
- attrezzature ricreative e sportive all'aperto
- depositi di materiali e merci
- pertinenze a servizio di edifici esistenti (recinzioni, sistemazioni esterne, locali accessori, ecc.).
- cambio di destinazione d'uso

Cosa fare

- Compilare l'apposito formulario fornito dal S.U.A.P. con tutti i dati informativi relativi all'impresa che intende ottenere ex novo la concessione edilizia in relazione all'intervento richiesto
- In caso di precedenti autorizzazioni concernenti il manufatto edilizio, presentare al S.U.A.P. copie conformi all'originale delle concessioni edilizie già a suo tempo rilasciate.

Attività Produttive

Documentazione da presentare

- N° 8 copie elaborati grafici di progetto (piante, sezioni, prospetti, relativi allo stato di fatto ed allo stato finale delle opere progettate)
- Documentazione fotografica
- Foglio catastale (con individuazione del lotto interessato) o visura catastale dell'immobile
- Relazione tecnica dell'intervento
- Copia di eventuali convenzioni tra confinanti
- Perizia giurata sullo stato dei luoghi, ai sensi della legge 662/96; sulla destinazione urbanistica e su oneri concessori (determinati in base al costo di costruzione delle opere da realizzare e/o oneri di urbanizzazione)
- Documentazioni leggi 13/89 e 104/92 e successive modificazioni
- Modelli ISTAT e comunali per statistica attività edilizia
- NN.OO. enti preposti alla tutela dei vincoli esistenti (*se già in possesso del richiedente*)
- Relazione tecnica sul ciclo produttivo e sull'organizzazione dell'attività produttiva

Attività Produttive

§ 2 NULLA OSTA IGIENICO- SANITARIO SU PROGETTI EDILIZI

Campo di applicazione

La ASL Ta verifica la conformità dei progetti edilizi al regolamento d'igiene vigente rilasciando il prescritto parere igienico – sanitario,

Cosa fare

Compilare l'apposito modello fornito dal S.U.A.P. con tutti i dati informativi relativi all'impresa che intende porre in essere l'intervento produttivo industriale richiesto.

Documentazione da presentare

- Relazione tecnica dell'intervento
- Tre copie degli elaborati grafici in scala 1:100 comprensivi di piante, sezioni e prospetti, firmate dal proprietario e con timbro e firma del progettista, delle quali una verrà trattenuta agli atti della ASL Ta.
- Per gli edifici già esistenti, dichiarazione di possesso certificato di abitabilità (con indicazione degli estremi dello stesso) o, in alternativa, dichiarazione di possesso certificato imbocco in fogna (con indicazione degli estremi dello stesso e del recapito finale) + ricevuta pagamento ultima bolletta Enel
- Ricevuta di versamento su il cui importo è determinato in relazione alla tipologia edilizia, secondo le previsioni del vigente tariffario regionale.

Attività Produttive

§ 3 NULLA OSTA IMPATTO ACUSTICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE RUMOROSE

Quadro normativo di riferimento

- Legge n. 447/95
- Legge Regionale n.17 30 Novembre 2000

Campo di applicazione

La Direzione Sanità ed Ambiente verifica la conformità dei progetti edilizi in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo in relazione all'inquinamento acustico ed all'inquinamento atmosferico.

Cosa fare

- Compilare l'apposito formulario fornito dal S.U.A.P. con tutti i dati informativi relativi all'impresa che intende porre in essere l'intervento industriale richiesto
- Compilare l'apposito modulo redatto a cura della Direzione Sanità ed Ambiente, relativo alla richiesta di nulla osta di impatto acustico, ai sensi degli artt. 6 e 8 della legge n. 447/1995.

Attività Produttive

Documentazione da presentare

- Modulo della Direzione Sanità ed Ambiente compilato , a firma del titolare dell'attività
- Relazione tecnica di impatto acustico in duplice copia, di cui una in originale, a firma di un tecnico competente iscritto negli elenchi regionali, ai sensi dell'art.2 legge 447/95, sottoscritta dal titolare dell'attività, sullo schema delle seguenti linee guida:
- Redazione del SIR (Studio di Impatto da Rumore) composto da:
 - Relazione tecnica contenente descrizione dell'attività oggetto del SIR
 - Descrizione del territorio interessato
 - Individuazione della zona acustica del territorio interessato e dei relativi limiti di accettabilità
 - Caratterizzazione acustica ante operam, del territorio
 - Caratterizzazione acustica durante la fase di costruzione
 - Caratterizzazione acustica post operam, del territorio
 - Documentazione cartografica.
- La relazione tecnica dovrà contenere inoltre:
 - il numero di iscrizione negli elenchi regionali dei tecnici competenti in acustica ambientale
 - copia del certificato di taratura del fonometro utilizzato.

§ 4 EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI PRODUTTIVI

Quadro normativo di riferimento

- D.P.R. n. 203/88
- Legge Regionale n.17 del 30 Novembre 2000

Campo di applicazione

La Provincia di Taranto verifica la conformità dell'impianto produttivo in relazione alle materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo produttivo ed i relativi punti di emissione in un impianto produttivo, ai sensi dell'art. 6 D.P.R.203/1988 per la costruzione di un nuovo impianto; e ai sensi dell'art.15, lettera a), D.P.R. 203/1988 per la modifica sostanziale di un impianto già esistente.

Cosa fare

Compilare l'apposito formulario fornito dal S.U.A.P.con tutti i dati informativi relativi all'impresa che intende porre in essere l'intervento produttivo industriale richiesto.

Documentazione da presentare

- Modulo predisposto dall'Amministrazione Provinciale di Taranto
- Ubicazione dell'impianto produttivo
- Menzione della ASL competente per territorio
- Tipologia della zona dove sorge l'impianto produttivo e due planimetrie relative

Attività Produttive

- Caratteristiche dell'impianto produttivo
- Tipo di attività
- Numero addetti
- Breve descrizione delle fasi lavorative che danno luogo ad emissioni
- Periodi in cui avvengono le emissioni (ore lavorative giorno...; giorni al mese....; mesi l'anno...)
- Dettagliata relazione tecnica in cui vengono indicate le materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo produttivo
- Tipo quantitativo in Kg./giorno (vernice, inchiostri, diluente, solvente, gomma, plastica, colla ecc.)
- Caratteristiche dell'eventuale impianto termico inserito nel ciclo produttivo
- Punti di emissione con certificato di analisi e/o calcolo teorico delle stesse emissioni
- Sistema di depurazione delle emissioni adottato
- Georeferenziazione delle emissioni.

Attività Produttive

§ 5 SCARICHI IDRICI DI ACQUE REFLUE DI TIPO PRODUTTIVO IN PUBBLICA FOGNATURA

Quadro normativo di riferimento

- D. Lgs n. 152/99

Cosa fare

Compilare l'apposito formulario fornito dalla S.U.A.P con tutti i dati informativi relativi all'impresa che intende porre in essere l'intervento produttivo industriale richiesto

Campo di applicazione

Tutti gli scarichi di qualsiasi tipo devono essere autorizzati dall'autorità competente al controllo, a seconda del tipo e del recapito finale. La normativa prevede che ogni scarico, qualunque sia il recapito dello stesso, debba ottenere l'autorizzazione dall'autorità competente. Non necessitano di autorizzazione gli scarichi civili in pubblica fognatura, giacché la stessa è sostituita dalla concessione, da parte dell'autorità che gestisce la fognatura, del permesso di allacciamento alla stessa.

Attività Produttive

Documentazione da presentare

- Il ciclo produttivo
- Il fabbisogno orario di acque nello specifico processo produttivo
- l'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto
- i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico dei reflui per ridurre l'inquinamento
- i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto delle norme di emissione.

In attesa della pronuncia dell'A.S.L. sullo scarico, il Comune rilascia un'autorizzazione temporanea. Parallelamente, la pratica è trasmessa alla ASL, per il rilascio di un parere tecnico. Nell'autorizzazione sono prescritte le norme di emissione conformi ai limiti stabiliti nell'allegato B del D. Lgs. 133/1992 (concentrazione massima di una sostanza nello scarico, valore limite di emissione, quantità massima ammissibile – in peso- della sostanza, frequenza dei controlli e dei campionamenti). Ai fini del provvedimento autorizzativo vero e proprio, l' ASL competente per territorio effettua un sopralluogo presso l'impresa e una volta verificato il rispetto dei limiti vigenti lo comunica per iscritto alla Direzione Sanità del Comune che procede in questo contesto all'esame del parere stesso ai fini del rilascio del titolo autorizzativo.

§ 6 PREVENZIONE INCENDI

Quadro normativo di riferimento

- Legge n. 966/65
- D.P.R. n. 577/82
- D.M. del 16.02.1982
- D.M. del 4.05.1998
- Legge n. 818/84
- D.P.R. n. 37/98
- Circolare VVF Ministero Interno 31.05.2000

Cosa fare

Compilare l'apposito formulario fornito dal S.U.A.P. con tutti i dati informativi relativi all'impresa che intende porre in essere l'intervento produttivo industriale richiesto

Attività Produttive

Campo di applicazione

Il Comando Provinciale dei VV.F. verifica la conformità dei progetti edilizi in relazione alle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi attribuiti, in base alla vigente normativa, per le fasi relative all'esame di progetti edilizi, agli accertamenti sopralluogo, all'esercizio delle attività soggette a controllo, all'approvazione delle deroghe alla normativa di conformità.

Documentazione da presentare per il rilascio del parere di conformità antincendio

- Moduli predisposti dal Comando Provinciale VV.F. di Taranto , peraltro disponibili presso la S.U.A.P., redatti in duplice copia
- Ricevuta di versamento. Servizi a pagamento resi dai VV.F. in relazione al tipo di attività soggetta fra quelle che rientrano nell'apposito elenco delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 966/1965 e D.M. 16.02.1982.
- Elaborati grafici in triplice copia nei formati non superiori ad A2 e piegati in A4 con planimetrie generali di scala da 1:2000 a 1:200
- Scheda informativa generale
 - La Relazione tecnica che deve comprendere tra l'altro:
 - Individuazione dei pericoli d'incendio
 - Descrizione delle condizioni ambientali
 - Valutazione qualitativa del rischio d'incendio
 - Compensazione del rischio incendio
 - Gestione dell'emergenza.

Attività Produttive

1.3 Procedimento semplificato unico mediante conferenza di servizi

(D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, artt. 4 e 5)

Addetto Sportello Unico

A fronte della presentazione della domanda in bollo di autorizzazione unica per attività industriale da parte del cittadino, l'Addetto allo Sportello Unico:

- Verifica che la domanda presentata contenga le seguenti *dichiarazioni*:
 - di avere la disponibilità del locale (in caso di fabbricato già esistente)
 - iscrizione nel Registro Imprese della C.C.I.A.A.
 - assenza di condanne penali o di impedimenti all'esercizio dell'attività ai sensi della normativa vigente (artt. 11 e 92 T.U.L.P.S.)
 - (in caso di cittadini extracomunitari) di essere in possesso di permesso di soggiorno
 - destinazione d'uso e la non sussistenza di vincoli e/o abusi edilizi (in caso di fabbricato già esistente)
 - dichiarazione sostitutiva antimafia
- Verifica la completezza dei *documenti* allegati:
 - copia del documento d'identità del sottoscrittore (non necessaria se l'istanza è sottoscritta in presenza dell'impiegato)
 - documento attestante la disponibilità del locali o estremi del rogito notarile attestanti l'atto di provenienza (atto di proprietà o contratto di locazione registrato + atto di assenso del proprietario)
 - le dichiarazioni asseverate del progettista sulla conformità del progetto ai sensi delle leggi 46/90
 - la dichiarazione del progettista riguardante l'eliminazione dei materiali di risulta in discarica secondo la normativa vigente

Attività Produttive

- documentazione³ necessaria all'acquisizione di atti istruttori e pareri tecnici in materia:
 - urbanistico - edilizia
 - nulla osta impatto acustico
 - prevenzione incendi
 - igienico- sanitaria
 - (eventuale) ambientale
- (In caso di documentazione incompleta) rigetta la domanda
- Predisporre la reversale pagamento diritti di istruttoria
- Verifica quali amministrazioni sono interessate al rilascio di pareri sul progetto da realizzare.
- Soltanto in caso di eventuale V.I.A. ove l'Amministrazione competente rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa, può richiederne, **per una sola volta**, l'integrazione alla Struttura, entro 30 giorni (art. 4, comma 1 ter, D.P.R. n. 447/98 mod. dal D.P.R. n. 440/00).

N.B.: Ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.P.R. n. 447/98 come modificato dal D.P.R. n. 440/00 la Struttura può **adottare direttamente** gli atti istruttori e i pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti, in alternativa alla richiesta degli stessi alle amministrazioni di settore o a quelle di cui intendesse avvalersi ai sensi dell'art. 24, comma 4, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)

Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici (art. 5 D.P.R. n. 447/98 come modificato dal D.P.R. n. 440/00): qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l'istanza oppure può motivatamente convocare una conferenza di servizi nel caso di cui all'art. 5 D.P.R. n. 447/98 come modificato dal D.P.R. n. 440/00. Sull'eventuale determinazione della Conferenza di servizi costituente proposta di variante, su cui deve pronunciarsi definitivamente entro sessanta gg. il Consiglio comunale, è necessaria l'approvazione della Regione (in tal senso Corte Cost.le Sent. n. 206 del 26 giugno 2001)

³ Vedere la documentazione indicata per ciascun endoprocedimento

Attività Produttive

In seguito alla verifica della completezza della documentazione, l'addetto allo Sportello Unico:

- Trasmette al protocollo la domanda, completa della documentazione presentata
- *(In caso la Struttura non adotti direttamente gli atti istruttori e i pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti) trasmette la documentazione richiesta da ciascuna Amministrazione interessata competente ad emettere un parere⁴.*
- In caso di:
 - a. pareri tutti positivi:
 - Predispone la D.D. di autorizzazione e la sottopone al Dirigente per la firma
 - Protocolla e repertoria la D.D.
 - Predispone reversale di pagamento per il ritiro del titolo autorizzativo
 - b. uno o più pareri negativi:
 - Trasmette il parere negativo al richiedente entro **3 gg.** e il procedimento si intende concluso.

⁴ Le amministrazioni sono tenute a far pervenire tali atti e pareri entro un termine **non superiore a novanta giorni** decorrenti dal ricevimento della documentazione (art. 4, comma 1, D.P.R. n. 447/98 mod. dal D.P.R. n. 440/00). Nel caso di progetti di opere da sottoporre a *Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)* il termine è di **centoventi giorni**, fatta salva la facoltà di chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga, comunque non superiore a **sessanta giorni** (art. 4, comma 1 bis, D.P.R. n. 447/98 mod. dal D.P.R. n. 440/00). In caso di richiesta alla Struttura, da parte dell'amministrazione competente per la VIA, di integrazione della documentazione trasmessa i termini suddetti riprendono a decorrere dalla presentazione della documentazione completa (art. 4, comma 1 ter, D.P.R. n. 447/98 mod. dal D.P.R. n. 440/00).

Attività Produttive

1.3.1 Conferenza Di Servizi

1. PRONUNCIA NEGATIVA:

L'interessato, **entro 20 gg.** dalla comunicazione del o dei pareri negativi, può chiedere allo Sportello Unico *la convocazione di una conferenza di servizi* (al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della o delle pronunce negative.

2. NON PRONUNCIA

Decorsi inutilmente i termini di 90 gg. o di 120 gg. (con eventuale proroga di 60 gg) in caso di VIA previsti per il rilascio da parte delle Amministrazioni competenti dei pareri richiesti dallo S.U., il responsabile del procedimento presso lo S.U., **entro i successivi 5 gg., convoca una conferenza di servizi.**

Nei casi suddetti:

Responsabile Istruttoria

- Predisporre la convocazione della Conferenza dei servizi Predisporre la D.D. di autorizzazione o diniego in base al verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi e la sottopone al Dirigente per la firma
- Protocolla e repertoria la D.D.
- Predisporre reversale di pagamento per il ritiro del titolo autorizzativi

In caso di diniego, provvede a far notificare la D.D. al richiedente.

1.3.2 Ricorso alla Conferenza Di Servizi

- La conferenza di servizi viene convocata dall'amministrazione procedente quando:
 - sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo;
 - deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti. In questo caso essa deve essere obbligatoriamente indetta;
 - l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, essa è convocata, anche su richiesta dell'interessato, per l'adozione del provvedimento finale;
 - occorre l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza può essere indetta, previa informale intesa, anche da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente.
 - Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro 15 giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

1.3.3 Funzionamento della Conferenza Di Servizi

- **La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi:**
deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, *almeno dieci giorni prima* della relativa data.
- **L'effettuazione della riunione in una diversa data:**
entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione precedente concorda una nuova data, comunque *entro i dieci giorni successivi* alla prima.
- **Termine per l'adozione della decisione conclusiva:**
nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto di Valutazione di Impatto ambientale (VIA).
- **Partecipazione delle amministrazioni alla conferenza:**
ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Attività Produttive

- **Organizzazione dei lavori:**

La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

- **Acquisizione degli assensi:**

si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, oppure nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

- **Richiesta chiarimenti o ulteriore documentazione:**

in sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

- **Il provvedimento finale:**

il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

Attività Produttive

- **Nel caso di VIA:**

nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso vi sia la necessità di approfondimenti istruttori. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

- **Dissensi espressi in sede di conferenza di servizi:**

il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, per essere ammissibile, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione precedente, quest'ultima, entro i termini perentori di novanta giorni, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.

Attività Produttive

- **Dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute:**

qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella precedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

- **Dissenso espresso da una regione:**

quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.

- Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303: "Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione: ... c-bis) può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti".

Attività Produttive

1.4 Procedimento con Conferenza di servizi preliminare

Addetto Sportello Unico

A fronte della presentazione della richiesta di un parere su un progetto di fattibilità (di massima), corredata da una relazione descrittiva delle opere, per attività alberghiera da parte del cittadino, l'Addetto allo Sportello Unico:

- Verifica la completezza dei *documenti* forniti:
 - n. 1 planimetria e n. 1 copia della relazione tecnica **per ciascun Ente** competente ad esprimere parere sul progetto da realizzare
- Trasmette al protocollo il progetto, completo della relazione descrittiva presentata
- Predispone la reversale pagamento
- Verifica quali amministrazioni sono interessate al rilascio del parere sul progetto da realizzare
- Predispone la convocazione della Conferenza dei servizi preliminare con il contestuale invio della documentazione presentata

Successivamente, l'addetto allo Sportello Unico:

- Trasmette n. 1 copia del progetto e n. 1 copia della relazione tecnica a ciascuna Amministrazione interessata competente ad emettere un parere comunicando contestualmente la data di convocazione della Conferenza di Servizi preliminare
 - la Conferenza di servizi preliminare si esprime sul progetto preliminare indicando le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente
 - i convocati sottoscrivono il verbale della Conferenza

IN CASO DI ESITO POSITIVO espresso in sede di Conferenza di servizi preliminare si segue il procedimento semplificato

Attività Produttive

1.4.1 Ricorso alla Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari

Nei casi sotto indicati la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

- **Casi contemplati dall'articolo 14 bis della legge 240/91 come modificato dall'art. 10 L. 24 novembre 2000, n. 340:**

- progetti di particolare complessità: la conferenza viene indetta su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente;
- procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico: la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso. Il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni.

Attività Produttive

- **progetti in cui sia richiesta la VIA**: la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale (SIA), secondo quanto previsto in materia di VIA. Se la conclusione non interviene entro novanta giorni dalla richiesta di convocazione, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

1.5 ENDOPROCEDIMENTI: Uffici competenti

- *concessione edilizia* :
Direzione Gestione del Patrimonio
- *nulla osta igienico sanitario su progetto edilizio*:
ASL TA
- *nulla osta impatto acustico*:
Direzione Igiene e Sanità
- *emissioni in atmosfera*:
Provincia Taranto
- *scarichi idrici di acque reflue in pubblica fognatura*:
Direzione Igiene e Sanità
- *prevenzione incendi*:
Comando Provinciale dei VV.F. di Taranto.
- *nulla osta per sussistenza di vincoli* :
enti preposti alla tutela.